

DELIBERAZIONE 16 GENNAIO 2014
2/2014/E/EEL

DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DA DE STERN 11 S.R.L. NEI CONFRONTI DI AEM TORINO DISTRIBUZIONE S.P.A.

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
ED IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 16 gennaio 2014

VISTI:

- la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001;
- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata ed integrata;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- la legge 27 dicembre 2007, n. 244;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3 (di seguito: D.Lgs. 93/11);
- il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 12 dicembre 2011;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il settore idrico (di seguito: Autorità) 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 e l'Allegato A alla medesima, come successivamente modificato ed integrato;
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com (di seguito: deliberazione 188/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 244/2012/A, come modificata dalla deliberazione 28 giugno 2013, 275/2013/A;
- la deliberazione dell'Autorità 30 maggio 2013, 226/2013/A.

FATTO

1. la società De Stern 11 S.r.l. (di seguito: reclamante) ha proposto, con nota 23 luglio 2013 (prot. 25933), un reclamo nei confronti della società AEM Torino Distribuzione S.p.A. (di seguito: gestore), contestando l'entità del corrispettivo che il gestore ha quantificato per la connessione di un impianto fotovoltaico realizzato dalla medesima società reclamante (pari a zero);
2. il reclamo è stato presentato contestualmente al gestore ed all'Autorità;
3. il reclamante ha richiesto al gestore di versare un corrispettivo pari a 101.110 euro, maggiorato degli interessi legali, e un corrispettivo ulteriore, da determinarsi secondo equità, per l'uso dell'impianto di rete per la connessione;
4. con nota 1 agosto 2013 (prot. 26940/P), l'Autorità ha comunicato alle parti, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/com, l'avvio del procedimento di trattazione del reclamo;
5. le direzioni tecniche dell'Autorità hanno espresso il previsto parere in ordine alle questioni oggetto del reclamo, ai sensi dell'articolo 5, comma 2 lettera a), della deliberazione 188/2012/E/com.

VALUTAZIONE GIURIDICA

A. *Quadro normativo e fattuale*

6. Le disposizioni di riferimento, *ratione temporis*, sono quelle del Testo Integrato delle Connessioni Attive¹ (TICA), nella versione in vigore nel 2010, ed in particolare:
 - l'articolo 15, comma 1, che attribuisce al produttore titolare di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e cogenerativi ad alto rendimento la facoltà di realizzare in proprio l'impianto per la connessione;
 - l'articolo 15, comma 4, che, nel caso in cui il produttore eserciti la facoltà di realizzazione in proprio della connessione, impone all'impresa distributrice di versare al produttore un corrispettivo pari alla differenza, se positiva, tra il costo determinato sulla base di soluzioni tecniche standard di cui all'articolo 11 e il corrispettivo per la connessione di cui all'articolo 10. Qualora detta differenza sia negativa, il corrispettivo per la connessione è posto pari a zero;
 - l'articolo 11, che prescrive alle imprese distributrici la pubblicazione di soluzioni tecniche standard e dei relativi costi medi;
7. dalla documentazione prodotta nel corso dell'istruttoria risulta il seguente quadro fattuale:
 - il reclamante ha realizzato e messo in esercizio un impianto fotovoltaico, avvalendosi della facoltà concessa dall'articolo 15, del TICA di realizzare in proprio l'impianto di connessione alla rete;
 - detto impianto di connessione è stato realizzato in conformità alle specifiche tecniche richieste dal gestore e positivamente collaudato dal medesimo gestore;

¹ Allegato A alla deliberazione dell'Autorità ARG/elt 99/08.

- la controversia è sorta all'atto di determinazione del corrispettivo che il gestore deve versare al reclamante in forza dell'articolo 15, comma 4, del TICA;
- in un primo momento, il gestore ha riconosciuto la correttezza del corrispettivo richiesto dal produttore, quantificato nella misura di 101.110 euro, confermando che avrebbe provveduto a versare tale corrispettivo a seguito della cessione dell'impianto di connessione²;
- in un secondo momento, il gestore ha modificato la propria posizione, sostenendo invece che nessun corrispettivo era dovuto al reclamante.

B. Argomentazioni di De Stern 11 S.r.l.

8. Il reclamante chiede di vedersi riconosciuto il corrispettivo di connessione previsto dall'articolo 15, comma 4, del TICA, pari a 101.110 euro, oltre a interessi legali, nonché un corrispettivo, determinato secondo equità, per l'uso dell'impianto di rete fino al momento in cui il medesimo verrà formalmente ceduto;
9. il reclamante ha calcolato il corrispettivo di connessione facendo riferimento ai costi delle soluzioni tecniche standard pubblicati dal gestore sul proprio sito internet in data 24 dicembre 2010 e valide a decorrere dal 1 gennaio 2011, anche se il preventivo per la connessione è stato emesso in data antecedente (24 settembre 2010). Ciò perché, secondo quanto dichiarato dal reclamante, alla data di emissione del preventivo per la connessione, il gestore non aveva provveduto ad ottemperare all'obbligo di pubblicazione dei costi delle soluzioni tecniche standard, ai sensi dell'articolo 11, del TICA;
10. il reclamante, infatti, ritiene che l'obbligo di pubblicazione, da parte dei gestori di rete, delle soluzioni tecniche standard e dei relativi costi sussista già nella versione del TICA applicabile alla propria procedura di connessione; secondo il reclamante, la circostanza che il gestore abbia provveduto a pubblicarli solo nel mese di dicembre 2010 è del tutto irrilevante, poiché non si possono far ricadere sul produttore conseguenze negative derivanti dal ritardo del gestore di rete nell'eseguire l'obbligo previsto dal TICA.

C. Argomentazioni di AEM Torino Distribuzione S.p.A.

11. Il gestore ha presentato diverse argomentazioni a sostegno della propria posizione. In particolare, con la memoria presentata in data 27 agosto 2013, il gestore sostiene che:
 - a) ai sensi del TICA in vigore nel 2010, l'obbligo di pubblicazione delle soluzioni tecniche standard e dei relativi costi da parte dei gestori di rete era previsto solo per le connessioni in alta tensione. Tale interpretazione sarebbe confermata da uno specifico chiarimento pubblicato dall'Autorità nella sezione del proprio sito internet dedicata al TICA, "Domande e risposte sul testo vigente fino al 31.12.2010". Il chiarimento dell'Autorità specifica che *«le "soluzioni tecniche standard" sono le soluzioni tecniche convenzionali che il gestore di rete utilizza per la connessione degli impianti di produzione*

² Cfr. lettera di AEM Torino Distribuzione del 28 settembre 2012, prot. 18706/AD250 (Allegato 5 al reclamo).

alla propria rete. Per le connessioni in alta tensione, esse sono pubblicate, unitamente ai relativi costi unitari, nelle “modalità e condizioni contrattuali”, ai sensi dell'articolo 18, comma 18.2, lettera f), del TICA»;

- b) le soluzioni tecniche standard e i relativi costi utilizzati dal reclamante per la determinazione del corrispettivo di connessione sono quelle pubblicate alla fine del 2010 e valide a decorrere dal 1° gennaio 2011. Pertanto non sarebbero applicabili alla procedura di connessione oggetto della controversia;
- c) per la determinazione del corrispettivo dovuto al reclamante dovrebbero essere utilizzati i costi delle soluzioni tecniche convenzionali *“derivanti dai prezziari dei capitolati di appalto per quanto riguarda i lavori affidati all'esterno e sui dati del proprio controllo di gestione per quanto riguarda le attività eseguite da suoi dipendenti”*. A detta del gestore, tali dati sarebbero contenuti in un *“documento ufficiale aziendale interno datato 16/9/2010”* (allegato n. 7 alla memoria dello stesso gestore);
- d) utilizzando l'importo riportato nel suddetto documento come *“costo della soluzione tecnica standard”* di cui all'articolo 11 del TICA, il corrispettivo dovuto al reclamante ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del TICA, risulterebbe pari a zero.

D. Valutazione delle argomentazioni di De Stern 11 S.r.l. e di AEM Torino Distribuzione S.p.A..

- 12. Con riferimento alla prima argomentazione svolta dal gestore, è utile riportare integralmente il testo dell'articolo 15, comma 4, del TICA, nella versione vigente nel 2010: *“Nei casi in cui il richiedente eserciti la facoltà di realizzazione in proprio della connessione, ai sensi del comma 15.1, l'impresa distributrice versa al richiedente un corrispettivo pari alla differenza, se positiva, tra il costo determinato sulla base di soluzioni tecniche standard di cui all'articolo 11 e il corrispettivo per la connessione di cui all'articolo 10. Qualora detta differenza sia negativa, il corrispettivo per la connessione è posto pari a zero”*;
- 13. tale disposizione rimanda alle soluzioni tecniche standard di cui all'articolo 11, il quale, a sua volta, specifica: *“...pubblicate dall'impresa distributrice unitamente ai relativi costi medi”*, senza limitazioni in relazione al livello di tensione della connessione;
- 14. diversamente da quanto sostenuto dal gestore di rete, dalle norme sopra riportate non si deduce in alcun modo che l'obbligo di pubblicazione fosse limitato, nel 2010, alle sole connessioni in alta tensione;
- 15. il chiarimento pubblicato dall'Autorità sul proprio sito internet si limita, infatti, a precisare le modalità di pubblicazione di dette soluzioni standard per le procedure di connessione in alta tensione, vale a dire all'interno delle *“modalità e condizioni contrattuali”* (MCC), di cui all'articolo 18, comma 2, lettera f), del TICA. Ed invero, all'epoca, le MCC erano previste solo per le connessioni in alta tensione. Tale chiarimento non consente quindi di escludere che per gli altri livelli di tensione l'obbligo di pubblicazione non sussista; semplicemente, poiché nel 2010 le MCC per le connessioni in media e bassa tensione non erano previste, le modalità di pubblicazione delle relative soluzioni tecniche standard e

- dei costi non erano definite. Dunque, fermo restando l'obbligo di pubblicazione, i gestori di rete erano liberi di pubblicarle secondo le modalità ritenute più opportune;
16. in relazione alla pretesa del gestore di utilizzare – per la determinazione dei costi della soluzione tecnica standard – i valori riportati nel “*documento ufficiale aziendale interno datato 16/9/2010*”, si osserva quanto segue:
 - a) il suddetto documento non appare riconducibile in nessuna sua parte al gestore;
 - b) non è possibile rilevare la provenienza del medesimo, in mancanza di intestazione e a fronte di una firma non riconoscibile;
 - c) l'unico riferimento intellegibile è il “committente”, che risulta essere il reclamante;
 - d) in definitiva, il documento sembra essere un'offerta presentata al reclamante per la realizzazione di opere relative alla connessione;
 17. sulla base delle suddette evidenze non si ritiene di poter assumere tale documento come riferimento per la determinazione dei costi relativi alle soluzioni tecniche standard di connessione del gestore; tanto più avendo a disposizione il documento ufficiale pubblicato dal medesimo gestore in adempimento dell'obbligo previsto dal TICA;
 18. inoltre, si rileva che i costi delle soluzioni tecniche standard pubblicati dal gestore sul proprio sito internet solo tre mesi più tardi (il 24 dicembre 2010) riportano valori che si discostano sensibilmente da quelli contenuti nel documento del 16 settembre 2010, per più del 30%. Tale scostamento a distanza di pochi mesi risulta del tutto ingiustificato;
 19. in conclusione, ai fini della determinazione del corrispettivo di connessione dovuto dal gestore al reclamante, deve farsi riferimento ai dati di costo riportati nell'Allegato 1 alle MCC del gestore vigenti a decorrere dal 1 gennaio 2011; ciò anche in considerazione del breve lasso di tempo intercorso tra la data di accettazione del preventivo di connessione (3 novembre 2010) e la pubblicazione dei costi delle soluzioni tecniche standard del gestore (24 dicembre 2010);
 20. con riferimento alla richiesta della società reclamante di maggiorazione del corrispettivo dovuto a titolo di interessi legali, si ritiene che, stante il protrarsi oltre i tempi ragionevoli del conferimento dell'impianto di connessione e del relativo pagamento da parte del gestore, la maggiorazione a titolo di interessi legali sia dovuta. Stimando un ritardo nel conferimento di 12 mesi e applicando alla somma dovuta il saggio degli interessi legali di cui all'articolo 1284 del codice civile, fissato, a decorrere dal 1 gennaio 2012, al 2,5% in ragione d'anno dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 12 dicembre 2011, si perviene ad un incremento del corrispettivo dovuto dal gestore al reclamante di 2.528 euro;
 21. con riferimento alla richiesta della società reclamante, di maggiorazione del corrispettivo dovuto per l'uso dell'impianto di rete fino al momento in cui il medesimo verrà formalmente ceduto, in considerazione del fatto che il mancato conferimento dell'impianto di connessione al gestore ne ha di fatto impedito, da parte di quest'ultimo, sia la possibilità di uso, sia l'attribuzione a cespite, tale richiesta non si ritiene accoglibile

DELIBERA

1. di accogliere il reclamo presentato dalla società De Stern 11 S.r.l. nei confronti della società AEM Torino Distribuzione S.p.A., nella parte relativa alla richiesta del corrispettivo di connessione, oltre agli interessi legali; conseguentemente, il gestore dovrà corrispondere al reclamante il corrispettivo previsto ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del TICA, pari a 101.110 euro, nonché la maggiorazione a titolo di interesse legale, pari a 2.528 euro;
2. di respingere, invece, il suddetto reclamo nella parte relativa alla richiesta di maggiorazione economica per l'uso dell'impianto di rete;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

16 gennaio 2014

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni